

**Verbale della riunione  
tenutasi presso la Procura della Repubblica di Torino  
in data 12/4/2010**

Presenti:

Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)  
Dott. Gianfranco Colace (Procura della Repubblica)  
Dott.ssa Sara Panelli (Procura della Repubblica)  
Dott.ssa Laura Longo (Procura della Repubblica)  
Dott.ssa Marina Nuccio (Procura della Repubblica)  
Dott.ssa Nicoletta Quaglini (Procura della Repubblica)  
Dott.ssa Francesca Traverso (Procura della Repubblica)  
Dott.ssa Elisa Buffa (Procura della Repubblica)  
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1 Torino)  
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5 Chieri)  
Dott. Lauro Reviglione (Direttore Spresal ASL TO4 Ivrea)  
Dott. Andrea Dotti (Direttore Spresal ASL TO4 Settimo T.se)  
Dott. Giorgio Taccon (Responsabile S.S. Spresal ASL TO4 Ciriè)  
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal ASL TO3 Rivoli)  
Dott. Michele Montrano (Tecnico della Prevenzione Spresal ASL TO3 Rivoli)

§§§§§§§§§§§§§§§§

**Definizione formale del documento relativo all'applicazione del DLgs 231/01**

Alcuni Pubblici Ministeri non hanno ancora preso visione del documento, che comunque viene giudicato positivamente dal Dott. Guariniello. Il documento finale viene riportato in allegato. Si ritiene necessario avviare una prima fase operativa per verificarne l'applicazione.

**Modulistica nuovi noti**

OMISSIS

**Orientamento della Procura sull'applicazione della DGR 62/2007 sulla vigilanza incrociata sulle strutture sanitarie**

Il Dott. Andrea Dotti ha illustrato la situazione emergente dall'applicazione della DGR 62/2007 relativa alla "vigilanza incrociata" sulle ASL e sulle ASO Piemontesi. In particolare il Dott. Dotti ha sottolineato che gli Spresal del mandamento svolgono "vigilanza incrociata" sulle ASL e sulle ASO individuate dalla DGR e può accadere che tali accertamenti si sovrappongano con attività delegate dalla Procura che normalmente affida tali attività allo Spresal competente per territorio (in ossequio alla previsione contenuta nella stessa DGR che esclude la propria competenza sulle indagini delegate dalla A.G.). Il Dott. Guariniello osserva che l'articolo 13 del DLgs 81/08 stabilisce che *"La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio"* mentre con la modifica introdotta dal Dlgs 106/09 all'articolo 9, comma 6, lettera i, del DLgs 81/08, all' ISPEL è data la possibilità (e non più l'obbligo) di *"svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture"*

*sanitarie del Servizio sanitario nazionale".* Rimarcando quindi la necessaria competenza territoriale delle ASL che svolgono l'attività di vigilanza.

Nonostante ciò viene riconosciuto che l'esigenza sulla base della quale era stata emanata la DGR 62/2007 (evitare che la vigilanza sulle ASL fosse effettuata da personale delle stesse ASL) è reale e sentita dagli operatori, anche se poi la DGR ha esteso questo criterio anche alle ASO e non solo alle ASL.

## OMISSIS

..... viene evidenziato come la definizione degli ambiti territoriali delle ASL spetti proprio alla Regione e non è escluso, anche secondo la Dott.ssa Panelli, che vi possa essere una definizione territoriale per materia in analogia al criterio contenuto nell'art. 11 del c.p.p. riguardante la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

In conclusione, oltre ad una reciproca presa d'atto della situazione esistente, si ipotizza di promuovere una discussione ed una proposta al nuovo Assessore Regionale.

### **Attività degli organismi paritetici**

Il Dott. Dotti ha illustrato la situazione sul territorio degli organismi paritetici (O.P.) definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera ee) del DLgs 81/08. Si è evidenziato come siano effettivamente attivi sul territorio l'organismo paritetico nel settore dell'edilizia (CPT), dell'artigianato (OPTA) e dell'agricoltura, esiste, ma non è particolarmente attivo l'organismo paritetico che fa riferimento alla piccola e media impresa (CONFAPI), mentre di fatto è assente l'organismo paritetico che fa riferimento alla grande impresa (CONFINDUSTRIA).

A causa di una interruzione della riunione la discussione non si è sviluppata in relazione al contributo che gli organismi paritetici dovrebbero assicurare, ex art. 37, comma 12 del DLgs 81/08, in relazione alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. L'esperienza di alcuni Spresal ha portato ad evidenziare come raramente la formazione dei lavoratori venga fatta in collaborazione con gli O.P. e ciò anche a causa del fatto che le strutture di tali organismi non sono in grado di far fronte all'impegno che richiederebbe una tale attività. In molti casi la collaborazione si limita alla presa d'atto dei programmi di formazione o alla fornitura di opuscoli informativi.

*Nota: OMISSIS*

### **Nomina di più medici competenti (art. 39, comma 6, DLgs 81/08)**

Il Dott. Guariniello ha chiarito che nel caso di nomina di più medici competenti esiste una responsabilità concorrente in relazione agli obblighi definiti dalla norma. In particolare il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria deve anche collaborare alla valutazione dei rischi e visitare i luoghi di lavoro in relazione ai lavoratori da lui controllati. Non è ammissibile la pratica di far effettuare le visite mediche a soggetti diversi dal medico competente.

### **Analisi di alcuni quesiti**

- 1) *L'art. 90 comma 3 DLgs 81/2008 richiede la designazione del coordinatore per la progettazione al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione, quando è*

*prevista la presenza di più imprese esecutrici. Quali sono le condizioni che consentono al committente di prevedere legittimamente di affidare tutti i lavori a lavoratori autonomi ? Quali comportamenti adottare alla luce della- Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Cassazione Sezione IV - Pres. Brusco – Est. D’Isa – P.M. Di Popolo - Ric. B. S. e P. M. con la quale si è affermato che il committente è tenuto a designare i coordinatori per la sicurezza nei cantieri in cui si trovino ad operare da soli più lavoratori autonomi ?*

Il Dott. Guariniello ha chiarito che laddove l’art. 90 comma 3 del DLgs 81/08 fa discendere l’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “*Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici...*” nel computo delle imprese esecutrici non possono essere conteggiati anche i lavoratori autonomi. Infatti, anche se la definizione di impresa esecuttrice (art. 89, comma 1, lettera i-bis) non chiarisce questo aspetto, in questo caso, si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso annoverare tra soggetti da computare i lavoratori autonomi in quanto gli stessi non vengono espressamente citati, mentre in altri passi della norma (si veda per tutti l’art. 90, comma 7) il legislatore ha espressamente richiamato in modo disgiunto le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Da ciò si ricava che se la volontà del legislatore fosse stata quella di conteggiare anche il lavoratori autonomi si sarebbe espresso chiaramente in questo senso.

D’altra parte la Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Cassazione Sezione IV – pur giudicando su una fattispecie, invero poco chiara, che riguardava due lavoratori autonomi non si pone la specifica questione e quindi, al di là del giudizio finale, non afferma un principio contrario a quanto sopra indicato.

Per quanto riguarda la previsione che il committente deve compiere al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione, circa il numero di imprese di cui si prevede la presenza in cantiere, si deve senz’altro trattare di una “previsione ragionevole” rispetto all’importanza dei lavori da eseguire, ma è evidente come la prova di una previsione “irragionevole” porti gli organi inquirenti a muoversi su un terreno insidioso, dovendosi dimostrare attraverso elementi oggettivi che non era possibile prevedere che i lavori potessero essere eseguiti da una sola impresa e/o da lavoratori autonomi.

Giova ricordare che anche nei casi in cui la norma non impone la nomina dei coordinatori trovano comunque applicazione gli altri obblighi del committente definiti dalla norma (ad esempio la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa) e dalla giurisprudenza (ad esempio mancata informazione sui rischi, ingerenza, ecc.).

- 2) *Nel documento del Coordinamento delle Regioni sul titolo VIII, approvato il 12.11.2009, al punto 1.15, si legge, Quali sono gli obblighi per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.21, DLgs.81/2008. L’art. 21 del DLgs.81/2008 così come integrato e corretto dal DLgs.106/2009 riguarda i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Si osservi che l’art.21 non si applica nel caso di imprese che occupano anche solo familiari, ma che non ricadono nell’ambito dell’art.230-bis cc, così come non si applica ai lavoratori dipendenti o equiparati presenti a qualunque titolo nelle imprese agricole, industriali o commerciali. Per le imprese ed i soggetti indicati all’art.21 gli unici obblighi previsti riguardano:*

- a. *- l’utilizzo di attrezzature di lavoro sicure come da Titolo III del DLgs.81/2008;*

- b. - disporre e utilizzare DPI adeguati (e quindi anche i DPI uditivi nel caso di lavori rumorosi);
- c. - munirsi di tessera di riconoscimento da utilizzarsi in occasione di lavori in appalto o subappalto.

*A stretti termini di legge le imprese ed i soggetti indicati in tale articolo non sono quindi tenuti ad effettuare la valutazione di alcun rischio né ad effettuare la sorveglianza sanitaria e la formazione/informazione che potranno invece essere richiesti sulla base di accordi privati (anche se promossi da obblighi legislativi), ad es. dai committenti.*

*Si può confermare o si deve rivedere la precedente risposta fornita dal dott. Guariniello, secondo la quale l'art. 21 non fa alcuno "sconto" sugli adempimenti nei confronti dei lavoratori subordinati, ma solo nei confronti del titolare dell'impresa.*

Come già affermato in precedenza il Dott. Guariniello ribadisce che l'art. 3 del DLgs 81/08 definisce, in generale, quali soggetti siano beneficiati dalla tutela della norma e quindi la disposizione del comma 12 stabilendo che: *Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21*", indica quale tutela debba essere riservata a tali soggetti. L'ipotesi secondo la quale l'attività di "artigiano", che può comprendere aziende con diversi dipendenti (sino a 15), escluda gli obblighi di datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori subordinati, a favore del più limitato obbligo di applicazione del solo art. 21, è priva di fondamento. Nel suo ruolo di datore di lavoro, "l'artigiano" deve garantire tutte le misure di tutela previste dal DLgs 81/08 nei confronti dei propri lavoratori, mentre nel suo ruolo di artigiano che opera all'interno della propria attività, e quindi nei confronti di se stesso, deve applicare le disposizioni di cui all'art. 21. Si ipotizza di inviare una segnalazione al Coordinamento delle Regioni perchè tale aspetto venga meglio chiarito nelle citate linee guida

- 3) *Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 34 stabilisce che "Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis". Questa norma sembrerebbe limitare la possibilità data ai datori di lavoro dal comma 1 di svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, nelle ipotesi dell'allegato 2 e salvo i casi di cui all'articolo 31, comma 6. Come interpretare l'apparente contrasto tra il comma 1 e il comma 1 bis dell'articolo 34 ?*

Sul punto è stata condotta una discussione che ha evidenziato difficoltà di interpretazione logica della norma ed infine si è deciso di riflettere ancora sulla questione rimandando la definizione del quesito al prossimo incontro che è stato programmato per il 13/7/2010 alle ore 16.00.

## **ALLEGATO 1**

### **Accertamenti sulla responsabilità amministrativa dell'ente DLgs 231/2001 in caso di infortuni o malattie professionali**

#### **Premessa**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti collettivi "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", rappresenta "l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, *societas delinquere non potest* e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico"<sup>1</sup>.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva.

#### **Soggetti**

L'art. 1, dedicato ai soggetti, stabilisce che il decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Mentre non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### **Principio di legalità**

L'art. 2 del DLgs 231/01 riprendendo i principi dell'art. 2 c.p., e dell'art. 1 della legge 689/81, afferma l'incomprimibile principio di legalità, secondo il quale l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Al riguardo va puntualizzato che la responsabilità "amministrativa" per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati previsti nell'art. 25-septies del DLgs 231/01 a seguito dell'entrata in vigore della legge 123/07, in data 25/8/2007.

Pertanto perché la norma possa essere applicata ai casi in questione è necessario che la condotta delle società, che si ritiene causalmente rilevante, sia stata compiuta, o comunque si sia protratta, dopo il 25/8/2007.

L'art. 3 del D.lgs. 231/01 chiarisce poi che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente; aggiunge che, se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

#### **L' Art. 25-septies del DLgs 231/2001.**

---

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), n. 26654

In origine la legge delega dalla quale è poi derivato il decreto n. 231 del 2001 conteneva tra le fattispecie di reato, per le quali si sarebbe dovuta applicare la responsabilità amministrativa dell'ente, la violazione delle norme in materia di sicurezza, oltre che di ambiente. L'attuazione della delega era in seguito avvenuta in modo parziale, essendo stati stralciati proprio i reati di lesione ed omicidio colposi commessi in violazione delle disposizioni antinfortunistiche.

Queste materie furono eliminate dal testo definitivo, che in sostanza dette attuazione solo al punto A) della delega, per cui solo determinati reati dolosi in tema di concussione, corruzione e frode entrarono a far parte della sezione terza, giacché individuati come presupposti di riferimento per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti per fatti di reato, dando in tal guisa rilevanza agli aspetti essenziali delle Convenzioni PIF e OCSE.

Successivamente, l'art. 9 della legge 123/07 ha introdotto nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l'articolo 25-sexies, inserendo, per la prima volta, dei reati colposi tra quelli che possono determinare responsabilità amministrativa. Quindi l'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stato così sostituito dall'art. 300 del DLgs 81 del 9.4.2008 :

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2<sup>2</sup>, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

2      2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6 [*che si riporta di seguito*], lettere a), b), c), d), f) e g);

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori[*questa voce è esclusa dall'art. 55, comma 2*]

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche[*ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 231/2001 sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, e altri enti pubblici non economici*] e private con oltre 50 lavoratori.

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

## **Le sanzioni**

L'articolo 9 del DLgs 231/01 prevede le seguenti sanzioni:

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, che viene applicata per quote. Il valore di ogni quota viene stabilita dal Giudice nella misura compresa tra € 258,00 ad € 1549,00. Quindi si va da un minimo di euro 64.500 (250 quote per il valore minimo di 258 euro) a 1.549.370 Euro (1000 quote per il valore massimo di 1549,00 euro)

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **L'interesse o il vantaggio**

Secondo l'articolo 5 del DLgs 231/2001 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Al riguardo si osserva che "l'interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato ex ante; mentre il vantaggio richiede una verifica ex post".

Ci può essere quindi responsabilità in presenza di un interesse, anche senza vantaggio.

La lettura del secondo comma lascia però comprendere che, pur in presenza di un vantaggio, l'ente non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo interesse.

L'interesse ed il vantaggio possono anche essere non patrimoniali, purché siano concretamente ed obiettivamente individuabili. L'interesse deve essere infatti oggettivo, concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato ed in generale al movente che lo spinto a porre in essere la condotta.

Il dubbio che è stato posto in dottrina è che nei reati di natura colposa il soggetto non agisce per un fine criminale rendendo vano il criterio dell'interesse

In realtà nella sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trani (Sezione di Molfetta) in relazione ai fatti della Truck Center, viene circostanziato che *“i reati introdotti dalla legge n. 123, riproposti dal DLG 81/08, sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Ne discende che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata”*.

Quindi il requisito dell'interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura dell'illecito introdotta dall'art. 9 della legge n. 123, perpetuata nell'applicazione dall'art. 300 del d.lgs. 81/08, dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento la morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condona medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri.

### **Norma esimente**

L'art. 6 del DLgs 231/2001 stabilisce in modo dettagliato che, se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Utilizzando lo stesso principio il legislatore del DLgs 81/08 ha con l'articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione stabilito che:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
- 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11. Pur trattandosi di modelli di adozione volontaria nella sentenza n. 36083/09, la Corte di Cassazione ha spiegato che la mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati, è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo 231/01 e non a caso ha tenuto a precisare che "in tale concetto di rimproverabilità è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale".

## **Istruzioni operative sugli accertamenti dei Servizi Spresal**

Gli accertamenti relativi alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti riguardano sia gli infortuni sul lavoro sia le malattie professionali.

Nel rispetto del principio di legalità sopracitato gli accertamenti riguarderanno gli infortuni sul lavoro occorsi dopo 25/8/2007, e le malattie professionali riconducibili a condotte tenute in tutto o in parte in epoca successiva al 25/8/2007 che abbiano causato l'insorgenza o l'aggravamento della patologia.

Nella prima fase di applicazione gli accertamenti richiesti riguarderanno tutti i casi di indagine relativi a reati di cui all'art. 589 c.p.

Nei casi di indagini relative a reati di cui all'art. 590 c.p., fatte salve specifiche richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, i servizi provvederanno a svolgere gli accertamenti richiesti nei casi più gravi quali ad esempio:

1. P.R. se dal fatto deriva malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa,

2. perdita di un arto
3. infortuni multipli

Gli accertamenti richiesti riguardano la necessità di acquisire, nel più breve tempo possibile, la documentazione relativa al modello di organizzazione di cui all'art. 30 del Dlgs 81/08

Nei casi di appalti si dovrà acquisire la documentazione relativa al modello di organizzazione di cui all'art. 30 del Dlgs 81/08 di tutti gli enti a cui sia attribuibile la responsabilità amministrativa dipendente dal reato.

In sede di inchiesta si verificherà se l'ente ha adottato prima dell'evento un modello di organizzazione e gestione e, in caso affermativo, si dovranno acquisire i seguenti elementi:

- documenti di adozione formale del modello di organizzazione e gestione;
- le registrazioni dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui all'art. 30, comma 2 Dlgs 81/08;
- la documentazione relativa alla attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4 Dlgs 81/08.
- L'eventuale asseverazione, da parte degli organismi paritetici, della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 (art. 51 comma 3 bis D.Lgs. 81/08)

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione della predetta documentazione si procederà di norma secondo le consuete prassi investigative con richiesta di consegna della documentazione ai sensi dell'art. 64 del DPR 303/56, privilegiando invece lo strumento del sequestro nel caso di eventi mortali. L' A.G. valuterà caso per caso la necessità di adottare un decreto di perquisizione.

In caso di assenza del modello di organizzazione si provvederà ad acquisire formale dichiarazione scritta circa la mancata adozione del suddetto o in alternativa si provvederà ad acquisire sommarie informazioni in merito da soggetti qualificati e informati appartenenti all'ente.

In una prima fase di applicazione, la verifica del merito della suddetta documentazione sarà effettuata da esperti nominati dall'A.G., eventualmente affiancati dagli UPG che procedono alle indagini.

Le indagini devono inoltre cercare di far emergere attraverso esami testimoniali, ed eventualmente acquisizioni documentali, elementi che sostengano l'esistenza di un interesse o vantaggio da parte degli enti interessati.

## ALLEGATO 2

### Nuovi noti

OMISSIS

**NOTA: le omissioni sono relative ad elementi specifici tra Procura di Torino e SPreSAL del mandamento di nessun interesse generale; chi fosse eventualmente interessato può contattare il redattore del presente atto dottor Andrea Dotti all'indirizzo: [direzione@spresal07.it](mailto:direzione@spresal07.it)**

fonte [www.snop.it](http://www.snop.it)